

BUNDESAMT FÜR VERKEHR
OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS
UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI
FEDERAL OFFICE OF TRANSPORT

Collaboratori competenti: G. Kratzenberg/O. Middendorp
tel. 031/324 11 98 / fax 031/322 57 13
e-mail: Gerhard.Kratzenberg@bav.admin.ch
n. reg. 384 sf

3003 Berna, 11 settembre 2001



**Alle imprese di navigazione
concessionarie**

N° Circo. ITC 5

Misure di sicurezza agli imbarcaderi

Gentili signore, egregi signori,

come forse già saprete, nel 2000 si è verificato un tragico incidente su un imbarcadero del lago di Neuchâtel, costato la vita ad un bambino. Secondo le informazioni in nostro possesso, non vi è stata responsabilità da parte del gestore dell'imbarcadero. In questo contesto vorremmo tuttavia rammentare le disposizioni vigenti per gli impianti d'imbarco di imprese pubbliche di navigazione, al fine di scongiurare in futuro, nella misura del possibile, il rischio di tali incidenti.

L'ordinanza del 14 marzo 1994¹ concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (OCB) e le relative disposizioni d'esecuzione (DE-OCB) contemplano prescrizioni concernenti gli imbarcaderi. L'art. 12 OCB innanzitutto sancisce che le imprese di navigazione provvedono affinché la costruzione dei battelli e delle installazioni nonché il loro esercizio e la loro manutenzione siano conformi alle prescrizioni. L'art. 42 OCB stabilisce inoltre che gli impianti d'approdo devono essere costruiti in modo che le persone non possano cadere in acqua involontariamente.

Nelle DE-OCB in relazione all'art. 42, al punto 2.1, è previsto che gli impianti d'approdo costruiti dalla riva verso l'acqua devono essere muniti di norma di un parapetto e di una barriera di protezione appropriata ai punti d'imbarco. I parapetti sono concepiti in modo tale da non permettere alle persone di cadere involontariamente in acqua. I parapetti possono essere sostituiti integralmente o parzialmente da altri impianti appropriati.

Le disposizioni transitorie dell'OCB (art. 57) non contengono l'obbligo di modificare gli imbarcaderi o di dotarli di ulteriori elementi di sicurezza. Si applicano però le norme di diligenza di cui all'art. 5 OCB. Viste tali disposizioni, vi raccomandiamo di controllare il livello di sicurezza degli imbarcaderi gestiti o utilizzati durante l'esercizio dalla vostra impresa e di adottare eventuali misure a breve termine atte ad incrementare la sicurezza e a prevenire le cadute involontarie in acqua. Ciò include eventualmente anche l'installazione di segnali adeguati indicanti i possibili rischi connessi all'accesso non autorizzato agli imbarcaderi.

¹ RS 747.201.7

Un esempio di segnalazione può essere una catena che sbarri l'accesso all'imbarcadere, sulla quale sia applicato un segnale di avviso. Queste misure possono ridurre contemporaneamente anche il rischio di responsabilità in caso di uso non adeguato dell'imbarcadere. Infine, anche le passerelle mobili sono oggetti con un particolare potenziale di pericolo, che vanno resi sicuri adottando i provvedimenti del caso.


Distinti saluti

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI
Sezione Navigazione



Gerhard Kratzenberg, caposezione

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI
Sezione Audit e eventi



Otto Middendorp, caposezione

Copia p. c. a:

ae, dim / tu, sf / aa